

**OPPOSIZIONE MONITORIA SOCIETA' A.S.D. RUGBY MILANO- giocatore Andrea GUIDUGLI**

**Il Giudice Sportivo**, visto il ricorso in opposizione ex artt. 78 e segg. Regolamento di Giustizia, presentato dal Presidente della società A.S.D. Rugby Milano sig. Cremascoli Romeo Luigi per conto e nell'interesse del proprio giocatore sig. Andrea Bernardo Guidugli avverso la sanzione di 6 mesi di squalifica comminata nella riunione del 5 e 6 dicembre 2012. Comunicato B/11/GS, per la violazione del disposto degli articoli 26/1 lettera L), 26/2 lettere a) e b) Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 72 n. 3 e 77 comma 1 lettera b), nonché Art. 90 punti 3 e 4 R.d.G. verificati i requisiti di cui all'art. 80 regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.

Nel merito la ricorrente società richiede una riduzione della sanzione di squalifica sulla base delle considerazioni che, **in sintesi**, si riportano:

*"innanzi tutto l'episodio di infrazione e' avvenuto quale immediata e stretta reazione ad un'azione scorretta del giocatore n°2 del Biella, che nell'intervenire su un raggruppamento a terra bloccava e spingeva deliberatamente verso terra Guidugli serrandogli la testa con le braccia, dopo averlo colpito con un colpo di ginocchio alla testa nel momento in cui si congiungeva al raggruppamento.*

*Tale dinamica appare tuttavia potenzialmente riconducibile al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 10 lettera c) per avere il Guidugli "agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui".*

*Si chiede pertanto l'applicazione della menzionata circostanza attenuante con giudizio di prevalenza o almeno di equivalenza con le contestate aggravanti.*

*A sostegno di quanto si afferma, inviamo in allegato DVD con ripresa dalla quale la dinamica descritta appare evidente. Si desume che dal filmato fatto dalla società Biella Rugby tale dinamica non era altrettanto chiaramente evidenziabile".*

(nota del GS: quest'ultima specifica affermazione della reclamante coglie interamente nel segno).

*Alla luce di quanto sin qui dedotto la scrivente Società si permette di avanzare opposizione avverso la decisione emessa da Codesto GS chiedendo che la sanzione di 6 mesi di sospensione irrogata nei confronti del proprio tesserato Guidugli venga ridotta, considerando l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'articolo 10 lettera c)*

Sin qui la reclamante.

**Il Giudice Sportivo Nazionale osserva:**

nei fatti la ricorrente incentra tutta la sua tesi difensiva sulla richiesta al GS di riconsiderare l'accaduto alla luce di ALTRO DVD dalla visione del quale apparirebbe chiaro che il Guidugli ha agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui.

Al riguardo occorre subito sgomberare il campo dalla convinzione che l'ALTRO DVD possa essere, alla luce dell'attuale normativa, preso in considerazione.

È, difatti, d'uopo richiamare alla memoria della ricorrente che nella fattispecie la visione di un filmato è consentita solo nelle ipotesi previste dall'articolo 77 R.d.G. e precisamente quando dimostra che è stata ammonita o espulsa persona diversa da quella che ha commesso il fatto; ovvero riguardi fatti violenti non rilevati dall'arbitro, cioè non indicati nel referto o che hanno causato lesioni gravi o gravissime; riguardi fatti violenti commessi in occasione della gara da soggetti non partecipanti agonisticamente alla gara.

In questi due ultimi casi la parte lesa deve necessariamente contestarli subito dopo la gara presentando reclamo all'arbitro ai sensi del disposto dell'art. 84 del Regolamento Organico (ora Art.8 Reg. Attività Sportiva).

Peraltro, la fattispecie oggetto della presente opposizione non rientra in nessuna delle sopra citate regolamentazioni per cui è d'obbligo rigettare la richiesta di esame del DVD allegato alla stessa.

Come sopra riconosciuto dalla stessa reclamante, seppur in via d'ipotesi, dalla visione del DVD proposto dalla società ASD Biella Rugby Club non è dato rinvenire, pur applicando la migliore attenzione, l'azione fallosa precedentemente subita dal Guidugli, azione che ne avrebbe scatenato l'ira.

Il ricorso pertanto, così come documentato, non può essere accolto per le motivazioni sopra enunciate e va rigettato.

**P.Q.M.**

**Il Giudice Sportivo Nazionale**, visti gli artt. 79, 80, 10 lettera c), 26/1 lettera L), 26/2 lettere a) e b) Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 72 n. 3 e 77 comma 1 lettera b), nonché art.90 punti 3 e 4 R.d.G. e Delibera Federale n. 99/2012;

- **respinge** il reclamo così come proposto;
- **conferma** in ogni sua parte il provvedimento assunto nella riunione del 5 e 6 dicembre 2012 comminato al giocatore **Andrea Guidugli (tess.076873) della società ASD R. Milano** con Comunicato B/11/GS consistente nella sanzione di 6 (SEI) MESI DI SQUALIFICA, con decorrenza dal 7 dicembre 2012 sino al 6 giugno 2013 salvo prolungamento ai sensi della Delibera Federale n.99/2012 e art. 90 punti 3 e 4.del Reg. di Giustizia.
- **dispone incamerarsi** il contributo funzionale.

Roma, 11 Gennaio 2013

(Avv. Michele Carlotto)

**Il Segretario**  
(Sig.ra Elia Grassi)

**Il Giudice Sportivo**  
(Avv. Michele Carlotto)